

# DONNINI & ASSOCIATI

## Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donninieassociati.it](http://www.donninieassociati.it)



Carrara, 6 maggio 2020  
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

### ULTERIORE ORDINANZA DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE TOSCANA n. 48 del 3 maggio 2020

(gestione degli spazi e delle procedure di lavoro, disposizioni specifiche per esercizi commerciali, uffici, libere professioni)

Grazie alle misure decise dal Governo, alla collaborazione delle Regioni, alla dedizione del personale sanitario, al senso di responsabilità degli italiani, l' allarme epidemiologico da Covid-19 sembra ora fortemente ridimensionato. Al punto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con l' avallo degli esperti e senza rinunciare ai protocolli sanitari condivisi - ha deciso di “liberalizzare” diverse attività economiche a partire dal 4 maggio.

In questo quadro, la Ordinanza a margine non risulta facilmente interpretabile. In Toscana non c' è infatti una particolare virulenza <sup>(1)</sup>. Le decisioni del Governo nazionale sono *ragionevolmente* le più fondate. Anche le valutazioni – il Governo essendo consapevole di dover salvare dalla “*terapia intensiva*” pure i commerci - sono sicuramente le più ampie e complete. E tuttavia l' Ordinanza <sup>(2)</sup> interviene *ubi major* con l' aria di voler rimediare ad un' “imprudenza”, tanto – si legge – da costituire essa stessa “proposta” per un futuro provvedimento dell' Esecutivo. Un provvedimento, si capisce, di rettifica.

La sensazione è che si tratti solo di *politica*. Ma sul lavoro – fermo appunto da due mesi – s' abbattano così restrizioni aggiuntive e poco proficue per tutti, per cui ai rincari dei prezzi al consumo derivanti da riduzione di attività e spese sanitarie si aggiungeranno anche gli oneri della burocrazia. Una burocrazia che sembra addirittura frenetica se Il Sole 24 Ore di oggi conta – in 100 giorni - 763 atti di Governo/Regioni per la lotta al Covid-19 e 1.400 tra incarichi e strutture coinvolte nell' emergenza.

Per tornare al provvedimento, con il quale bisogna comunque fare i conti, segnaliamo qui di seguito le prescrizioni più interessanti (i *punti* richiamati con numero sono quelli dell' Ordinanza).

<sup>1</sup> Dai dati pubblicati dal Ministero della Salute risultano attualmente 107 ricoverati in terapia intensiva.

<sup>2</sup> Dall' approvazione, parrebbe, travagliata: La Nazione di ieri riferisce infatti di “*un dibattito particolarmente acceso*” tra il Governatore, due assessori ed il Direttivo Toscano Anci, partecipi anche alcuni Sindaci. “*Il Governatore ha parlato con foga, sembrava che fosse in trance agonistica*”. Dagli interessati – riporta ancora il quotidiano - viene invece un diverso messaggio: “*normale dialettica, niente tensione*”.

- I -

Le prescrizioni sono in totale sedici, e si applicano integralmente a tutte le attività commerciali, professionali, uffici pubblici <sup>(3)</sup> e privati, che abbiano rapporti con il pubblico. Diverse sono le restrizioni rispetto ai protocolli del DPCM 26 aprile 2020. E il *tempo* che andrà loro dedicato, per chi lavora in proprio, è denaro. Sia consentito osservare che nella Pubblica Amministrazione, venendo i relativi “proventi” dal prelievo fiscale, il fattore *tempo* non è altrettanto rilevante.

- II -

Tutto ciò che l’ Ordinanza “raccomanda” o “consiglia” non è a nostro avviso vincolante. I due verbi *non* sono infatti espressione di un onere coercitivo.

- III -

L’ obbligo di sanificazione degli ambienti (punto 5) non consiste semplicemente nell’ effettuare una adeguata pulizia. Occorre invece che tale pulizia avvenga:

- a) con specifici prodotti indicati al punto 6;
- b) almeno una volta al giorno *“e comunque in funzione dei turni di lavoro”* <sup>(4)</sup>;
- c) in particolare sulle superfici toccate più frequentemente, quali porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, ecc.;
- d) periodicamente <sup>(5)</sup> sugli impianti di aerazione, ché altrimenti devono essere spenti;
- e) garantendo comunque la massima ventilazione dei locali.

- IV -

Della sanificazione di par. III bisogna comunque tenere un “diario”, non importa se cartaceo o informatico, con valore di autocertificazione. Non ci sono migliori indicazioni e possiamo solo immaginare che convenga di volta in volta annotare:

- a) data (ed anche l’ ora, se la pulizia avviene più volte al giorno in relazione ai turni);
- b) prodotti utilizzati;
- c) sommaria descrizione dei locali e delle apparecchiature sanificati, con riferimento alla lett. c) di par. III;
- d) firma di chi ha eseguito le pulizie <sup>(6)</sup>;
- e) firma del datore di lavoro o del suo delegato <sup>(7)</sup>.

Si ritiene che possa andar bene anche una autocertificazione, simile a quella per gli spostamenti personali, contenente i dati di cui sopra.

- V -

L’ attività di pulizia e sanificazione può sicuramente essere delegata ad imprese terze. Lo sarà prevedibilmente quella specialistica (ad es. per gli impianti di aerazione). In questo caso sembra opportuno un rapportino per ogni intervento e/o un adeguato riepilogo in fattura.

Si ha infatti notizia che gli organi deputati ai controlli chiedano alle imprese di documentare l’ acquisto dei prodotti igienizzanti attraverso fatture. *Non* riteniamo che ciò sia corretto. Ma *non* suggeriremmo mai di intavolare un dibattito con i controllori. Difficile avere la meglio in questa ridda di disposizioni intrecciate che – trattandosi di salute – sono per principio “giuste”. E “giusto” - a prescindere – sarebbe perciò il rigore della verifica.

---

<sup>3</sup> Non del tutto però. Gli uffici pubblici sono esonerati, ad esempio, dalla redazione di un piano anti-contagio. E – aggiungiamo – non saranno davvero sottoposti a verifiche come gli altri.

<sup>4</sup> Si ritiene che, in presenza di più turni nella giornata, la sanificazione debba essere effettuata ad ogni cambio di turno.

<sup>5</sup> L’ Ordinanza fa rinvio al Rapporto ISS Covid-19 n. 5-2020 (punto 7).

<sup>6</sup> Se le pulizie hanno luogo ad opera degli stessi dipendenti c’ è una ragione di più: cfr. par. X.

<sup>7</sup> Si ritiene che *delegato* possa essere un qualsiasi dipendente formalmente investito dell’ incarico, anche uno per ogni turno, con libera variabilità anche giorno per giorno;

- VI -

I datori di lavoro poi – e questa è la vera novità – hanno anche l'obbligo di

- a) *“redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopradescritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori”*;
- b) inviare detto protocollo alla Regione, per via telematica, a partire da oggi 6 maggio;
- c) la scadenza dell'invio è stabilita al 18 maggio 2020 *“per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020”*;
- d) per chi invece non era aperto a quella data la scadenza è stabilita *“entro 30 giorni dalla riapertura”*.

Ci si domanda che necessità vi sia di un documento in cui (lett. a) ci si impegna a rispettare un obbligo di legge - o di regolamento con forza analoga, come l'Ordinanza - per di più quando i comportamenti da adottare sono già precisi, minuziosi, inderogabili. E che uso ne farà la Regione, se non sanzionare i malcapitati che non lo manderanno.

- VII -

Il suddetto protocollo *“dovrà essere poi stampato e sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge”*. La prescrizione sembra per la verità inutile, come si vedrà al paragrafo successivo.

- VIII -

I controlli sono demandati ai servizi PISLL della Regione Toscana <sup>(8)</sup>, i quali *“verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa”*.

Come si vede, il protocollo sub VI resta del tutto irrilevante, dovendosi esclusivamente far riferimento alle *“presenti disposizioni”*.

Più problematico sembra invece l'altro punto, atteso che le “premesse” occupano ben più di due pagine e contengono richiami – per dire - al DPCM 26 aprile 2020 <sup>(9)</sup>, ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità, ma anche all'Ordinanza 38 <sup>(10)</sup>, ed alle Ordinanze 23/2020 e 39/2020 <sup>(11)</sup>.

- IX -

Non sottovaluteremmo in alcun modo la possibilità di controlli direttamente nelle sedi di lavoro, troppe essendo le *opportunità* che da essi derivano. Ne citiamo solo due: i) fare cassa con le sanzioni, in un momento in cui le risorse pubbliche si vanno prevedibilmente consumando <sup>(12)</sup>; ii) far risaltare – con le prevedibili statistiche <sup>(13)</sup> - chi si preoccupa della salute pubblica e chi invece la minaccia per mero profitto.

Dai controlli, oltre alle sanzioni pecuniarie, può derivare la chiusura dell'attività per *motivi di sicurezza*. Motivo di sicurezza – avanziamo una preoccupazione – può essere anche la mancanza

---

<sup>8</sup> Ma solo *“nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19”*. Non siamo in grado di dire come si definirà questo “periodo” (con il passaggio alla Fase 3? lo decreterà il Governo? quando ci sarà un vaccino riconosciuto?).

<sup>9</sup> Si dovrebbe intendere: solo alle parti non sostituite o integrate dall'Ordinanza. Bene. Si tratta solo di controllare i due provvedimenti e coglierne le differenze, apprezzando eventuali sovrapposizioni e decidendo quale rispettare.

<sup>10</sup> Di cui – nel provvedimento in esame - si dichiara però cessata l'efficacia.

<sup>11</sup> Apprezziamo ancor di più i DPCM, che ogni volta hanno fornito un quadro del tutto *nuovo* e sostitutivo dei precedenti.

<sup>12</sup> Con il PIL che scende anche il futuro erariale rischia di essere meno roseo, se non si aumenta la tassazione.

<sup>13</sup> Possiamo già immaginare i titoli dei quotidiani: *“Verifiche anti Covid: fuorilegge sette imprese su dieci”*, o peggio. Nella pioggia di decreti e ordinanze (si vedano i dati in apertura) sarà infatti assai difficile passare indenni “tra goccia e goccia”, se i verificatori non saranno armati di buon senso. Ma – per dirne una – sembra che la Polizia abbia fatto alzare persone sedute in panchina perché camminare va bene, ma non sostare. Speriamo che si tratti di una bufala.

del protocollo sub VI, che si risolverebbe in un adempimento meramente formale. Se sì, la violazione costituirebbe “precedente” in una successiva verifica.

- X -

Attenzione poi ai risvolti penali. Ancora Il Sole 24 Ore di oggi rappresenta infatti che il combinato disposto del decreto Cura Italia e delle ultime circolari Inail assimila il contagio, se contratto in azienda, ad un infortunio sul lavoro <sup>(14)</sup>. Il reato – si teme – potrebbe arrivare anche a configurarsi come omicidio colposo, in caso di soccombenza del contagiato.

Naturalmente non si sa come si possa provare che il contagio è avvenuto in azienda, ma la Magistratura saprà trovare la soluzione.

Stranamente però nessuno parla di identica responsabilità del Governo se la malattia viene invece contratta all’ esterno dell’ impresa <sup>(15)</sup>.

\* \* \* \* \*

Ci teniamo a disposizione ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dr. Luciano Donnini

All. Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020.

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

---

<sup>14</sup> Non riusciamo a spiegare perché non sia la stessa cosa per la tubercolosi, o l’ HIV, o per una normale influenza. E perché non si applichino gli stessi principi nei Centri di accoglienza o nelle sedi della Caritas, dove la promiscuità dei più derelitti è probabilmente gestita assai meno bene che il lavoro in una azienda seria.

<sup>15</sup> Né ha trovato campo l’ ipotesi – avanzata peraltro da un noto avvocato - di chiedere allo Stato indennizzi per la chiusura delle attività economiche, esattamente come in un esproprio per pubblica utilità (cfr. ns. circol. 29 aprile). Se perciò non interverranno forme di sostegno a fondo perduto, ciascun imprenditore finirà per sopportare in proprio il danno economico subito invece nell’ interesse della collettività. Strano concetto di democrazia.